

COMUNE DI SERSALE

(Prov. di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Delibera Commissariale n° 143 del 07.06.1994)
(Pubblicazione all'Albo Pretorio il 15.06.1994 per 15 gg. consecutivi)
(Approvazione tariffe - Delibera Commissariale n°20 del 28.02.1994)
(Variazione ed integrazione con delibera di C.C. n° 5 del 12.01.1995)

SOMMARIO

	Articolo
Capo I Norme Generali	
Oggetto del Regolamento	1
Gestione del Servizio	2
Funzionario responsabile	3
Oggetto della tassa	4
Soggetti Passivi	5
Capo II Norme e Procedure comuni a tutte le occupazioni	
Domanda di Concessione	6
Rimborso Spese	7
Deposito cauzionale	8
Autorizzazione	9
Disciplinare	10
Autorizzazioni di altri Uffici comunali o di altri Enti - diritti di terzi	11
Revoca della concessione	12
Decadenza della concessione	13
Sospensione della concessione	14
Norme per la esecuzione dei lavori	15
Occupazioni abusive	16
Passi Carrabili - Accessi	17
Capo III - Denuncia e Versamento Tassa	
Denuncia e Versamento della Tassa	18
accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della Tassa	19
Capo IV Tariffe - Esenzioni	
Tariffe	20
Suddivisione del territorio comunale	21
Distributori di carburante e di tabacchi	22
Esenzioni	23
Contenzioso	24
Sanzioni	25
rinvio ed altre disposizioni	26
Pubblicità del regolamento	27
Variazioni del regolamento	28
Entrata in vigore	29

CAPO I

- NORME GENERALI-

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. - Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 507/93
 - a- in forma diretta;
 - b- in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c- in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 507/93 ;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 507/93, nell'anno successivo a quello di riferimento ed in virtù, in prima applicazione, degli obiettivi fissati e mezzi predisposti dall'amministrazione, dovrà inviare all' Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:
 - a- l'organizzazione del personale;
 - b- l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. La mancata approvazione delle proposte, di cui ai punti precedenti, eventualmente concordate con il Funzionario, esonererà lo stesso dalla responsabilità applicativa della tassa.

5. Tutti i provvedimenti del Funzionario responsabile assumono la forma di DETERMINAZIONE, dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua: Un Originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

6- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 507/93)

Sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle Piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2- Sono, parimenti, soggette alla tassa occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio Statale.

Art. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(art 39 del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta al Comune titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dell'Ufficio Comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed all'Ufficio Tecnico comunale, corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente e secondo l'ordine cronologico dell'istanza presentata. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 07.08.1990, n° 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in MESI TRE. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine sarà prorogato per un tempo non superiore a mesi tre e comunque risulterà scritto nella richiesta.

Art. 7 RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza (Ric. di cc.pp.) attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	Rimborso Spese Stampati	Diritti di Istruttoria	Diritti di sopralluogo	TOTALE
Occupazione Permanente	5.000	10.000	10.000	25.000
Passi Carrabili	5.000	10.000	10.000	25.000
Occupazione Temporanea superiore a 10 giorni				

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8
DEPOSITO CAUZIONALE

1- Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art 9
AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche NON potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa la condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto a osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'Ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito l'ufficio Tecnico ed i VV.UU.

e tenendo conto delle esigenze di estetica e circolazione.

Art. 10
DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

- a- limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f- eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g- versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h- risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

i- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso: Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando in Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 11

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI O DI ALTRI ENTI -DIRITTI DI TERZI-

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs 507/93)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere, però, revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'Ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile, da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre in decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre, altresì nella decadenza:

a- allorchè non si sia avvalso, nei SEI MESI dalla definizione delle formalità d'Ufficio, della concessione accordatagli;

b- qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al Demanio o Patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca da precedente articolo 12.

Art. 14

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderà applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione de presente Regolamento.

Art. 15
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a- non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
b- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c- evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte da Comune o da altre autorità;

d- evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 16¹
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. L'occupazione effettuata senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre, la facoltà, a termini dell'Art. 823 del C.Civile, sia di procedere in via Amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal C. Civile.

Nota all'art. 16

Codice Civile, approvato con R.D. 16.03.1942, n..262

Art. 823 - Condizione giuridica del Demanio pubblico -

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c.822-825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle Leggi che li riguardano (c. nav.30-700) .

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951) e del possesso (c.c. 1168-1172) regolati dal presente codice.

²**Art. 17**
PASSI CARRABILI - ACCESSI-

²**Nota all'art. 17**

art. 44 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe, passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a- occupazione del suolo comunale:

Comuni inferiore a 10.000 abitanti classe V Minima Lire 34.000 per Mq Massima 51.000 per Mq.

b- occupazioni di suolo provinciale: Minima Lire 34.000 per Mq Massima 51.000 per Mq.

c- occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera 'a' e 'b', può essere ridotta fino ad un terzo

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

3. Per i Passi Carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50%.

4. sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i Passi Carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati NOVE. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 %.

7. La tassa NON è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo del manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta al pubblico.

8. I Comuni e le Provincie, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 Mq e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi Carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Provincie che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o di qualsiasi altro rapporto.

10. Per i Passi Carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30%.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo, in ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'Art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15.12.1993, n. 507 e successive modificazioni.

CAPO III

- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA -

Art. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 D.Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione il versamento della tassa deve essere effettuato nel MESE DI GENNAIO utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di GENNAIO, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi ne corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di cc.pp. intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se non supera le 500 lire o per eccesso se superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza a compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 19 ³⁴

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs. 507/93)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei SEI MESI SUCCESSIVI alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18,

comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica alle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento di ufficio, per il tramite dell'Ufficio dei Vigili Urbani, nel caso di omessa presentazione della denuncia. A seguito del verbale di accertamento redatto dai VV.UU., emette avviso di accertamento nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31.Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n.43/88 in unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro NOVANTA giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme

³Nota all'Art. 19.

-Il DPR n.43/88, reca: istituzione del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate dello stato e di altri pubblici, ai sensi dell'art.1.comma 1 della L. n.657/86

-Codice Civile-: Art. 2752omissis -Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello stato, i crediti per le imposte e tributi dei comuni e delle Provincie previsti dalla Legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV TARIFFE - ESENZIONI -

Art. 20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato D.Lgs.
2. Un esemplare della tariffa deve essere messo a disposizione nell'Ufficio cui è affidato il servizio in modo che possa essere consultato da chi vi abbia interesse.
3. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni ed inferiori ad un mese viene concessa una riduzione della tariffa 10%.
4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.
5. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:
 - a- occupazione effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45 c.4) Maggior.del 10%
 - b- occupazione di spazi soprastanti e sottostanti nessuna ulteriore riduzione;
 - c- divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, nessuna ulteriore riduzione;
 - d- passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzate, comunque di fatto non utilizzati , nessuna ulteriore riduzione;
 - e- passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione carburante, nessuna ulteriore detrazione;
 - f- occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune , nessuna riduzione, nessuna maggiorazione;
 - g- occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, nessuna ulteriore riduzione.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti vengono calcolate in ragione del 10%.

Art. 21
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
(Art. 42, c. 3 D.Lgs. 507/93)

1. ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
- 3. Il territorio comunale è suddiviso in n° 2 categorie come da allegata planimetria e così descritte:**

CATEGORIA	ZONA INTERESSATA
Prima	Parte di Via Boccaccio -da bivio per Via Roma e per ml _340_ lungo via Boccaccio- e parte di Via Roma trav. 3 da bivio Via Boccaccio e lungo vico 3^ Roma per ml 210__
Seconda	Tutto il rimanente territorio Urbano.

Art. 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI
(Art. 48 del D.Lgs. 507/93)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui territori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

Art. 23⁵

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dalla tassa:

a - le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lettera 'c', del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c - le occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f - le occupazione di aree cimiteriali;

g - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

⁵Nota all'Art. 23

- il comma 1, lettera 'c' dell'art. 87 D.P.R. 917/86 è il seguente:

<sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:omissis

c- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

CAPO V⁶
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
CONTENZIOSO

1. contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a - all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
 - b - alla detta commissione tributaria provinciale dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 546/92, recante "disposizioni sul processo tributario in attuazione delle delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge n. 413/91".

Art. 25
SANZIONI
(Art. 53 del D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

⁶Nota al Titolo del Capo V
per l'applicazione dell'articolo 56 del D.Lgs. 507/93 consultare il D.Lgs. medesimo

2. per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 26

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 27

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE
(Art.56, c. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento entra in vigore con data approvazione CO.RE.CO .